

AZIENDA ULSS 4 “Veneto Orientale”	Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO alla documentazione di gara
--	---	--

DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

REDATTO IN DATA 4 Giugno 2020	VERIFICATO IN DATA -----	
Servizio Prevenzione e Protezione -----	Responsabile Unico del Procedimento -----	L'Appaltatore -----

Documento approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” n. del

SCOPO

Il presente documento, denominato DUVRI, è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di informare le aziende partecipanti alla gara, di cui al Capitolato speciale d'appalto cui questo documento è allegato:

- dei **rischi specifici presenti** nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- sulle **misure di prevenzione e di emergenza adottate** dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle **possibili interferenze**.

Per tali attività l'impresa in sede di formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza per le interferenze e per i rischi propri, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Riferimenti legislativi

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Definizioni

Stazione Appaltante o Committente: l'Azienda ULSS n. 4 (si seguito "Azienda") per conto della quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Appaltatore: ditta concorrente e/o aggiudicataria dell'appalto.

Rischi da interferenze: rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Azienda, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e della impresa appaltatrice, ovvero di personale di altre ditte d'appalto.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da **sovrapposizioni di più attività** svolte da operatori di appaltatori diversi;
- **immessi dell'appaltatore nel luogo di lavoro** del committente dalle lavorazioni (previsti dal capitolato o resisi necessari e richiesti esplicitamente dal committente);
- **esistenti nel luogo** di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Responsabile del procedimento: figura definita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici.

Supervisore dell'appalto: persona designata dalla Stazione appaltante per rappresentarla nei rapporti con l'Appaltatore.

D.U.V.R.I.: documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008.

Servizio di Prevenzione e Protezione: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	AZIENDA U.L.S.S. 4 "VENETO ORIENTALE"
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	San Donà di Piave – P.zza De Gasperi, 5 Tel. 0421228144
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	02799490277
DATORE DI LAVORO	Dr. Carlo Bramezza
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott. Donato Lancellotti Tel. 0421227015
MEDICO COMPETENTE	Dr.ssa Gioconda Renda Tel. 0421227294

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dr.ssa Maria Zanandrea	Tel.0421228144	e-mail: maria.zanandrea@aulss4.veneto.it
SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO	Dr.ssa Maria Zanandrea	Tel.0421228144	e-mail: maria.zanandrea@aulss4.veneto.it

LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO:

Formano oggetto dell'appalto le prestazioni di seguito specificate:

Formano oggetto dell'appalto le prestazioni di seguito specificate:

- a) gestione diretta del servizio completo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili (dmr) che hanno indicazione di uso sterile e sono sterilizzabili presso la centrale di sterilizzazione (cds) sita presso il p.o. di San Donà di Piave messa a disposizione dalla aulss; ogni onere e fornitura di beni, servizi, materiali consumabili ecc. relativa al processo di ricondizionamento è in carico all'appaltatore;
- b) fornitura delle vasche di decontaminazione e dei prodotti di consumo necessari per il processo di decontaminazione dei dmr;
- c) fornitura dei contenitori di riporto e dei carrelli di trasporto in numero congruo;
- d) convalide ambientali, dei processi di trattamento di lavaggio e disinfezione e di sterilizzazione e dei processi di confezionamento;
- e) attività di pulizia, sanificazione, igienizzazione dei locali dove l'appaltatore effettua il processo di ricondizionamento compresi gli arredi, le attrezzature e le apparecchiature ivi installate, inclusa la fornitura di detersivi e materiali di consumo necessari;
- f) logistica distributiva esterna da e verso la centrale di sterilizzazione ed interna da/per i punti di raccolta e centri di utilizzo (cdu) indicati negli allegati 1 e 2;
- g) registrazione ed identificazione di tutti i dispositivi medici gestiti e completa tracciabilità delle lavorazioni ed operazioni effettuate su ciascuna singola unità di sterilizzazione;
- h) lavaggio e disinfezione dei carrelli e dei contenitori di riporto e pulizia, sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto;
- i) eventuale fornitura di strumentario chirurgico e dm monouso marcato ce secondo quanto previsto nel presente documento;
- j) la sola sterilizzazione, con metodiche indicate dalla stazione appaltante e sotto la diretta responsabilità della stessa, di endoscopi e ottiche flessibili;
- k) manutenzione di impianti apparecchiature, attrezzature (compresi i carrelli di trasporto) ed arredi.

CONTESTO AMBIENTALE: p.o. di San Donà di Piave, Jesolo, Portogruaro e Territorio di pertinenza.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Responsabile dell'appalto dell'Azienda, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.

Comunque deve essere cura dell'Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'appaltatore, si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio e si ricorda l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore.

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento "*Descrizione dei luoghi di lavoro: stima dei rischi e misure preventive da adottare*", (inviato in allegato al presente documento), che riporta i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della concessione e le misure preventive da adottare. I rischi specifici sono altresì riportati nell'allegato "A" al presente DUVRI.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Analisi dei processi/attività – previsione interferenze

Viste le attività di sopra esposte e considerato che avvengono in presenza di operatori, di utenti e/ o visitatori, nei luoghi comuni o di transito, si esprime il seguente quadro di sintesi interferenziale e della conseguente probabilità di accadimento della stessa:

Attività	INTERFERENZE	PROBABILITA'	NOTE/PRESCRIZIONI
FORNITURA E RITIRO DI KIT	SONO PREVISTE INTERFERENZE	ALTA	

Tipologia di interferenze

Sono prevedibili interferenze tra :

- a) *lavoratori del committente/pazienti/utenti e lavoratori dell'appaltatore*, nelle aree promiscue, nelle zone di transito, negli spazi adiacenti i luoghi di lavorazione;
- b) *lavoratori dell'appaltatore e lavoratori sub appaltatori o appaltatore nel caso questo sia costituito in ATI o Consorzio*, in tal caso l'appaltatore dovrà comunicare, per il necessario nulla osta della stazione appaltante, gli estremi dei subappaltatori di cui si avvarrà per l'espletamento delle attività previste in appalto.
- c) *struttura e appaltatore (e viceversa)*, causate dall'appaltatore alla struttura per il tramite degli impianti tecnologici e che possono avere ripercussioni sia sui lavoratori che sui pazienti. (es. black-out energetico) o legate a situazioni di emergenza quali ad esempio l'incendio.

MISURE DI PREVENZIONE PER RIDURRE O ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:

- Sia dotato di idoneo Cartellino di Riconoscimento esposto e divisa di lavoro.
- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell' Azienda e per gli utenti della stessa.
- Non depositi, anche in forma provvisoria materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell' Azienda o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda e degli utenti della stessa.

- Non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell' Azienda anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature o impianti dell' Azienda.
- Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi questa Amministrazione la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
- Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell' Azienda, allo scopo incaricato.
- Non fumi nei luoghi di lavoro.
- il Dirigente od il Preposto del reparto hanno l'obbligo di fornire le indicazioni circa la presenza di eventuali rischi (chimico, biologico, da radiazioni, ecc..) nell'ambiente specifico in cui il personale esterno andrà ad operare;
- il personale della ditta esterna, utilizza idonei DPI se prescritto dal Dirigente o Preposto del reparto/servizio (nel qual caso il DPI sarà fornito dall'Ente);
- il personale della ditta esterna dovrà attenersi alle procedure relative al rischio radiologico.

L'Appaltatore dovrà adottare le misure di prevenzione di seguito specificate con l'obiettivo di eliminare i rischi da interferenze introdotti con le attività previste dal contratto di appalto:

Attuazione di un sistema di Procedure di lavoro

Al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza nel corso dell'appalto è organizzato e messo in atto dall'Appaltatore un sistema di procedure di lavoro, concordato con l'Azienda e conforme ai modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 81/2008, per le seguenti attività lavorative:

- lavoro in ambienti in cui esistono specifici rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e di rischio radiologico;
- lavoro con uso di sostanze pericolose per la sicurezza e la salute delle persone.

Attività formativa/addestramento richiesta

L'Appaltatore è tenuto, prima dell'inizio del Servizio ad inoltrare alla stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione e/o addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

- organigramma aziendale (appaltatore) per la sicurezza;
- rischi specifici della mansione e dell'attività svolta;
- dispositivi di protezione individuale specifici dell'attività;
- prevenzione e sicurezza antincendio;
- primo soccorso;
- procedure di lavoro aziendali.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Nel caso siano previste lavorazioni interferenti di prassi si dovrà procedere:

- allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi;
- nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi da interferenze, mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il Supervisore dell'appalto indirà con i responsabili dei lavori e i responsabili delle ditte interessate da interferenza una riunione di coordinamento, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee.

Prima dello svolgimento di attività di tipo straordinario è prescritto di procedere ad una riunione di coordinamento tra le figure interessate. La riunione, a cui dovrà partecipare **il RSPP o suo delegato**, dovrà essere indetta dal Supervisore dell'appalto ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione alle lavorazioni svolte. Al termine della riunione di coordinamento si redige uno specifico verbale.

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più Appaltatori di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva

Prima di utilizzare un'attrezzatura di lavoro del Committente o di un altro Appaltatore è obbligatorio stipulare uno specifico contratto di comodato di uso o, in alternativa, procedere al noleggio dell'attrezzatura. L'Azienda mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di primo soccorso (cassette di primo soccorso, pacchetti di medicazione), oltre che i mezzi per la comunicazione delle emergenze (telefoni di emergenza), i servizi igienici e gli spogliatoi.

Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi

L'Appaltatore deve preventivamente prendere visione delle planimetrie dei locali in cui è destinato ad operare con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Responsabile del procedimento ed al Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Azienda eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

Gestione dell'emergenza

L'Azienda ha adottato il "Piano di Emergenza" (PE) Ospedaliero e Territoriale che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda.

Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza

dedicati. La procedura è inviata insieme alla presente.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Appaltatore:

1. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetta il personale medesimo previo accordo con la scrivente Amministrazione, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.
3. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'appaltatore si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale il materiale necessario ed idoneo allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.
4. Si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno delle sedi oggetto dell'appalto.
5. Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
6. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del presente Documento unico di valutazione dei rischi sulle interferenze. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

Movimentazione interna

- la movimentazione interna dei materiali e/o apparecchiature ad opera degli operatori della Ditta Appaltatrice deve avvenire seguendo i percorsi prestabiliti, la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Assuntore: in tutte le aree aziendali è necessario procedere a passo d'uomo, nonché dare rigorosamente la precedenza ai mezzi di soccorso;
- il materiale e le attrezzature vanno sistemati nei carrelli e/o sui traspallets in modo da escludere qualsiasi rischio di caduta e/o scivolamento e in modo tale da non sporgere dalla sagoma del carrello per non creare situazioni di pericolo a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati e non, a dipendenti di altre ditte o a lavoratori autonomi;
- la velocità di spostamento deve essere adeguata ai possibili rischi legati anche dalla natura e dallo stato di conservazione delle pavimentazioni;
- usare la massima prudenza per non creare danni a personale dell'azienda ospedaliera, a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte o lavoratori autonomi;
- speciale attenzione va tenuta negli incroci dei corridoi e in corrispondenza delle porte di uscita dai locali;
- prestare particolare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagiati al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l'attività ed a terzi;
- prestare attenzione agli spigoli degli arredi, ed eventuali finestre e/o porte di arredi aperti;

- nel caso di sosta posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non risulti di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto;
- negli ingressi ed uscite da qualsiasi locale, nell'uscire dagli ascensori o dai montacarichi occorre che per primo esca l'operatore e in un secondo momento, verificata l'assenza di transito di persone o di altri mezzi di trasporto, il mezzo trasportato;
- nella movimentazione dei carichi e delle macchine assicurarsi di avere sempre una idonea visibilità;
- l'uso degli impianti di sollevamento deve essere autorizzato dagli addetti della sicurezza interna e utilizzato rispettando le caratteristiche degli stessi.

Cadute e scivolamenti

La Ditta nell'ambito delle sue specifiche attività deve:

- segnalare adeguatamente le eventuali zone investite da cadute di materiale o zone bagnate o umide per fuoriuscita di liquidi da contenitori (ad esempio con cartelli segnaletici riportanti l'avvertimento se occorre);
- impedire l'accesso durante la fase di successiva raccolta e recupero materiali o liquidi (salvo, ovviamente, emergenze, o assistenza a pazienti da parte del personale sanitario), da eseguire rapidamente e compatibilmente con le prescrizioni connesse alle singole tipologie di rifiuto liquido eventualmente fuoriuscito
- evitare di utilizzare prolunghe che attraversino zone di transito.

Contenimento inquinamento acustico

Stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di strutture sanitarie, l'Appaltatore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori.

Nel caso di lavorazioni rumorose la Ditta incaricata dei lavori dovrà circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione del rumore nei locali utilizzati per attività sanitarie.

Oltre a quanto segnalato nelle informazioni, e agli obblighi imposti alla Ditta Appaltatrice, qualora la Ditta debba svolgere lavorazioni rumorose si ribadisce che:

- nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate
- le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate
- le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro
- le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate
- tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e sulle misure di prevenzione adottate a cui conformarsi
- il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche formato sull'uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature
- tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale
- la riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l'introduzione di turni di lavoro.

Contenimento dell'inquinamento ambientale (polveri, vapori, fibre ecc.)

Il Concessionario è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di polveri, vapori, fibre ecc.

Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, la Ditta incaricata dei lavori dovrà operare con la massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi per il contenimento delle polveri. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in

tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

La ditta si impegna a sostituire i prodotti o le lavorazioni che producono emissioni o ad utilizzare macchine a circuito chiuso; diversamente provvede ad installare idonei dispositivi di ritenuta o di estrazione collocati vicino alla fonte di pericolo, ad isolare i possibili punti di emissione, a dotare gli addetti di idonei DPI delle vie respiratorie da conservarsi in luogo adatto, noto e facilmente accessibile. La ditta si impegna a predisporre idonei sistemi di captazione, aspirazione localizzata e ventilazione generale per impedire l'accumulo di gas, vapori e polveri pericolose nei locali messi a disposizione, in cui si effettuano operazioni con tali sostanze. La ditta deve valutare anche la possibilità di un monitoraggio ambientale.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Incedio ed esplosione

Le apparecchiature ed eventualmente le autovetture utilizzate dal personale del Concessionario possono rappresentare un fattore di rischio incendio ed esplosione che può coinvolgere altre strutture dell'Azienda; è pertanto necessario che il personale addetto venga debitamente informato e formato sui rischi in oggetto.

La Ditta deve osservare quanto previsto nel D.M. 10/03/98 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:

- Rispetto dell'ordine e della pulizia;
- Informazione e formazione dei propri lavoratori;
- Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio.

Occorrerà evitare in particolare:

- L'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili;
- L'ostruzione delle vie d'esodo;
- L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere;
- Il blocco delle porte tagliafuoco (REI) con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone con ciò la funzione propria.

In caso di incendio si richiama quanto nel merito indicato al punto "**Gestione dell'emergenza**" del DUVRI generale, di cui il documento presente è allegato integrativo.

Segnaletica di sicurezza

In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al RUP per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza per rischi da interferenze a carico dell'Amministrazione, vengono indicati pari ad Euro **464,76** (diconsi euro quattrocentosessantaquattrovirgolasettantasei).

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d'opera che richiedessero la ridefinizione o l'aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati.

Restano invece a carico dell'aggiudicatario i costi della sicurezza relativamente agli adempimenti connessi agli aspetti gestionali dell'attività o del servizio svolto.

AZIENDA ULSS 4 "Veneto Orientale"	Informazioni sulla sicurezza	ALLEGATO "A" al DUVRI
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- ⊕ rischi esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della concessione
- ⊕ rischi generali da interferenze
- ⊕ misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la cooperazione e coordinamento

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 4 Veneto Orientale	
Redatto da:	Data emissione
<i>Servizio Prevenzione e Protezione</i>	<i>4 Giugno 2020</i>

SCOPO

Il presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, di specificare al concessionario che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si troverà ad operare, sono presenti dei *rischi specifici* cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale.

Criterio utilizzato per l'identificazione dei rischi

L'individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell'Azienda comprende ogni forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma a qualsiasi persona coinvolta in attività legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori, visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:

- Rischi di incendio
- Rischi per la salute
- Rischi per la sicurezza
- Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali

All'interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura PG:01 "Gestione dei sopralluoghi per la valutazione del rischio", reperibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Rischio incendio

I rischi di incendio dei luoghi di lavoro dell'Azienda, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio è di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;
- misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:
- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero è programmato l'adeguamento di tali misure alla regola d'arte. È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di emergenza prevede la programmazione

di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, l'addestramento sui mezzi antincendio, sull'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza.

L'Azienda ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro. La segnaletica è conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

1.1 Rischio incendio: azioni di prevenzione e protezione

In generale i macchinari e i prodotti utilizzati dal Concessionario non devono costituire rischio di incendio e quindi non devono essere né infiammabili e non pericolosi per la sicurezza e la salute delle persone. Per tutti i prodotti il Concessionario dovrà sottoporre preventivamente al Servizio prevenzione e protezione dell'Azienda le relative schede tecniche e dei dati di sicurezza prima del loro utilizzo. Adeguate informazioni sono fornite ai lavoratori del Concessionario per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e le procedure di evacuazione. Il Concessionario deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga, la segnaletica. Nello svolgimento delle proprie attività il Concessionario non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc. Qualora il personale del Concessionario rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve osservare la specifica procedura di emergenza elaborata dall'Azienda per i diversi luoghi di lavoro.

2. Rischio elettrico

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

Nel caso sia necessario usufruire delle rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il personale della Direzione Tecnica. Vi è rischio residuo di contatto elettrico accidentale connesso all'alimentazione delle attrezzature usate dall'appaltatore o presenti negli ambienti in cui vengono svolte le attività (es. prese elettriche fisse, prese ed adattatori multipli, ecc). Rischio specifico per interventi in aree tecniche quali cabine elettriche, aree con presenza di UPS di rilevanti dimensioni: prima di iniziare i lavori/opere e assolutamente necessario chiedere alla Direzione Tecnica i punti di allacciamento.

2.1 Rischio elettrico: azioni di prevenzione e protezione.

Per quanto riguarda il rischio elettrico generico questo deve considerarsi proprio dell'attività della ditta fornitrice del servizio. Il collegamento delle attrezzature proprie della ditta alla rete elettrica potrà avvenire solamente nelle prese fisse indicate dal personale dell'Azienda con l'esclusione delle prese privilegiate collegate all'impianto a continuità assoluta. I cavi elettrici di collegamento non dovranno intralciare la normale circolazione delle persone nei corridoi e negli ambienti di lavoro. Non sono ammessi utilizzi di adattatori elettrici o prese multiple non conformi alle norme di sicurezza vigenti. Le eventuali attività in aree tecniche particolari, nelle quali siano presenti

impianti in media od alta tensione o UPS di rilevanti dimensioni, saranno oggetto di specifica concertazione relativamente alle procedure di intervento preventivamente all'inizio dell'attività.

L'adeguamento impiantistico eventualmente necessario per le aree destinate in uso esclusivo alla ditta appaltatrice sarà oggetto di adeguata progettazione da presentare in fase di avvio del servizio e l'esecuzione degli interventi dovrà essere effettuata da ditta abilitata previa accordo con i competenti uffici.

Si ricorda di:

- non sovraccaricare i circuiti e le prese elettriche.
- non utilizzare acqua o altri liquidi acquosi sulle o in vicinanza di impianti e apparecchiature elettriche. Prima di effettuare qualsiasi operazione su attrezzature e parti potenzialmente in tensione è obbligatorio effettuare le dovute verifiche con il Personale qualificato dell'Azienda.
- non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente; un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti "sicuri" possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere la garanzia del costruttore.
- evitare di intervenire su impianti sotto tensione; non si devono usare delle prese volanti e multiple; se le prolunghie sono su avvolgi cavo si devono srotolare completamente prima dell'uso (il cavo delle prolunghie dovrà avere il corretto dimensionamento in funzione della potenza richiesta).
- non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico.
- eseguire i lavori secondo le norme della buona tecnica e a cura di personale qualificato.

Inoltre:

- le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allacciamento.
- l'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose,
- disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, in modo che corrano per terra lungo i percorsi il più vicino possibile alle pareti per ridurre i rischi di inciampo o che possano comunque essere danneggiati.
- è vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda (l'uso di cavi deteriorati è tassativamente vietato);
- l'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
- è vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
- è vietato utilizzare, nei lavori, in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
- verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine e utensili.
- non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi, nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di aver disinserito la spina di alimentazione elettrica;
- durante le interruzioni di lavoro dovrà essere tolta l'alimentazione elettrica alle apparecchiature elettriche.

La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguito di regola da personale della Direzione Tecnica e comunque con l'assistenza e la consultazione del personale tecnico interno alla Committenza.

Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è possibile che nelle zone interessate dai lavori possano esserci conduttori in tensione, conseguentemente i tecnici del Concessionario dovranno sempre porre particolare attenzione, rivolgendosi sempre alla Direzione Tecnica per le indicazioni del caso.

Interruzioni alle forniture di energie

Le interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con la Direzione Tecnica e con i Responsabili titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di interruzione/erogazione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio e comunque sotto la supervisione del personale tecnico della Committenza.

3. Rischio chimico

Vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa Azienda, con diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie (disinfettanti e prodotti per l'igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altre sono limitate in precise aree ad attività specialistica.

Nell'ambito delle attività dell'azienda sono individuate aree ed attività specifiche a potenziale rischio di esposizione a sostanze a rischio chimico:

- aree con uso sistematico di sostanze chimiche (anche cancerogene) ad uso laboratoristico/diagnostico (Laboratorio analisi, Microbiologia, Anatomia Patologica,) e solventi (laboratori, farmacia, settore tecnico, ambulatori).
- Aree a rischio di contaminazione da farmaci antitumorali (Unità UFA presso la UOC di Farmacia, Oncologia, DH Oncologico, ambulatorio urologico e altri reparti internistici per le attività di somministrazione e per la possibile presenza di escreti e secreti contaminati da questi farmaci derivanti dai pazienti sottoposti a trattamenti).
- Aree ove è previsto l'utilizzo di gas e vapori anestetici (Sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito).
- Aree con presenza di gas tecnici e medicali con rischio potenziale di esposizione (PMA, RM, Ambulatorio Dermatologico, deposito contenitori mobili ossigeno liquido, laboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito).
- Aree accessibili in cui sono presenti elementi strutturali ed impiantistici costituiti da materiali contenenti amianto (pavimentazioni in vinil amianto, coibentazioni impiantistiche, coperture in eternit).
- Aree tecnologiche ove è previsto l'uso di sostanze a rischio chimico connesse all'utilizzo di impianti tecnologici (centrali termiche, centrali trattamento acqua, ecc.)
- Sono inoltre presenti:
 - gas combustibili (condotte a vista collocate all'esterno)
 - prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)
 - disinfettanti - sterilizzanti
 - prodotti per l'igiene, detergenti e simili

3.1 Rischio chimico: azioni di prevenzione e protezione.

I rischi connessi all'uso degli agenti chimici derivanti dalla possibile contaminazione di questi prodotti potenzialmente pericolosi, comprendono sia quelli che causano effetti sulla salute che sulla sicurezza, pertanto la quantità la conservazione e le modalità d'uso, sono parametri che ne influenzano il livello. La normativa vigente prevede, da parte del produttore, la classificazione della pericolosità del prodotto, che si conclude con l'apposizione sui contenitori di questi materiali di una etichettatura che ponga in risalto le caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche del prodotto: tale

etichettatura, ove obbligatoria, è ritenuta generalmente un mezzo informativo sufficiente ad orientare l'uso in sicurezza dei prodotti. Da quanto sopra premesso, dovrà essere cura del Concessionario assicurarsi, attraverso i Dirigenti Responsabili o Preposti delle strutture ove è chiamato ad operare - sulla base delle valutazioni di rischio redatte, o interfacciandosi con il Servizio prevenzione e Protezione aziendale - della eventuale presenza di prodotti pericolosi, in modo da concordare, se necessario, le modalità per l'isolamento di tali sostanze dall'area di intervento secondo il diverso grado di pericolosità. Se l'intervento è occasionale, l'operatore può chiedere di utilizzare i DPI a disposizione dell'unità operativa, se la frequenza d'intervento è abituale, il Concessionario dovrà fornire ai propri operatori i DPI necessari per le manutenzioni richieste. E' fatto divieto di intervenire su contenitori, su tubazioni e in prossimità delle stesse, all'interno di locali contenenti prodotti pericolosi; rilevata la necessità è obbligatorio concordare con Dirigenti Responsabili o Preposti della struttura e con i Servizi responsabili dei contratti di concessione, le modalità per l'effettuazione dell'intervento. E' fatto divieto di intervenire su contenitori di prodotti non etichettati, qualora sia sconosciuta la natura e la pericolosità del contenuto. E' fatto divieto di intervento su macchine ed attrezzature che per qualsiasi motivo siano entrate in contatto con prodotti pericolosi (cappe di estrazione, strumentazione analitica, apparecchi per disinfezione e pulizia, etc.): è obbligatorio concordare con Dirigenti Responsabili o Preposti della struttura le modalità per l'effettuazione dell'intervento di bonifica della attrezzatura prima dell'intervento di manutenzione. E' obbligatorio per il Dirigente Responsabile o Preposto esibire il manuale di manutenzione ed uso della attrezzatura e le schede di sicurezza del prodotto pericoloso. I prodotti necessari all'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati nell'offerta tecnica e per i quali è stata prodotta la scheda informativa di sicurezza. In caso si rendesse necessario introdurre un nuovo prodotto questo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Prevenzione Protezione dell'Azienda.

Inoltre:

- non mescolare e/o miscelare sostanze tra loro diversi e/o incompatibili,
- non effettuare travasi in contenitori non correttamente etichettati;
- i prodotti chimici e i loro contenitori, anche se vuoti, non devono mai essere lasciati incustoditi;
- non è ammesso lasciare abbandonati, in alcun modo, al termine del lavoro/servizio negli edifici della stazione committente rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche.

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede dei dati di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. Nel caso di spanti di sostanze a rischio chimico rimane comunque esplicitamente escluso qualsiasi intervento di recupero di spanti e di bonifica ambientale a cura del personale dell'appaltatore. Queste attività verranno gestite in via esclusiva dal personale specificatamente incaricato della gestione dei materiali pericolosi sia esso dipendente dell'Azienda o di altra ditta appaltatrice specificatamente incaricata dell'attività. Restano a carico della ditta appaltatrice le attività di bonifica di eventuali spanti derivanti dal trasporto dei contenitori di rifiuti sanitari pericolosi gestiti dalla ditta stessa.

Per ciascuna area in cui sia previsto l'uso di sostanze chimiche pericolose e/o farmaci pericolosi, in fase di coordinamento verranno concordate con l'appaltatore specifiche procedure di accesso.

È fatto esplicito divieto al personale della ditta appaltatrice di utilizzare apparecchiature, reti e punti di emissione di qualsivoglia gas medicale e tecnico, presente all'interno delle strutture dell'Azienda, compresi aria compressa (sia medicale che tecnica) e linee vuote. È altresì vietata la manipolazione di bombole e contenitori criogenici. È vietato l'ingresso del personale dipendente dall'appaltatore in aree in cui vi sia in corso l'utilizzazione di gas e vapori anestetici.

Non è previsto nessun intervento da parte dei dipendenti della ditta appaltatrice su coibentazioni e coperture contenenti amianto.

Salvo esplicita, diversa disposizione è vietato l'accesso a centrali termiche, di trattamento acque e di altri impianti tecnologici ove sia previsto l'uso di sostanze chimiche pericolose.

4. Rischio biologico

L'attività socio-sanitaria dell'azienda comporta un rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici di livello differenziato in funzione delle attività svolte e della tipologia di pazienti/utenti presenti. Si differenziano le aree adibite ad attività non sanitarie con rischio generico derivanti dalla convivenza, aree in cui svolgono attività di tipo sanitario con livello di rischio basso e medio in funzione delle attività svolte e della tipologia di pazienti/utenti che vi accedono, aree a rischio alto e molto alto per attività che prevedono isolamento di paziente infettivo, livello rilevante di contaminazione da liquidi biologici (sale operatorie, sala parto).

I pazienti ospedalizzati, possono costituire un gruppo la cui probabilità di essere affetto da una malattia infettiva è sicuramente maggiore rispetto alla popolazione generale. Analogamente a causa di certe patologie di cui sono portatori, di certe terapie o di alcuni trattamenti diagnostici a cui sono sottoposti, questa popolazione risulta molto fragile dal punto di vista immunitario e quindi più suscettibile a contrarre malattie infettive.

Per gli operatori non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio è praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a rischio biologico per "l'operatore" o per il paziente.

4.1 Rischio biologico: azioni di prevenzione e protezione

Oltre al rispetto dei principali requisiti organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea l'esigenza di una puntuale adozione delle misure di protezione esistenti (DPI, vaccinazioni) per attuare un'efficace azione preventiva.

I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli "operatori" che svolgendo il proprio lavoro possono venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi operatori e nelle sale parto e per la tutela dei pazienti anche nei reparti onco-ematologici. L'uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione può di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente presenti nell'ambiente. Ogni "lavoratore esterno" dovrà conoscere gli elementi essenziali dell'organizzazione dove presterà la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d'igiene e per la protezione adeguata nell'ottica di tutela della propria persona e degli ammalati.

In tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l'Azienda attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con l'obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l'attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale. Le misure tecniche, organizzative, procedurali, di emergenza e di informazione e formazione del lavoratore attuate sono le seguenti:

- Limitazione al minimo dei lavoratori o potenzialmente esposti al rischio biologico definendo compiti e responsabilità nel processo lavorativo di diagnosi e cura del paziente, tenuto conto del profilo professionale di inquadramento contrattuale.
- Attuazione del processo lavorativo secondo le recenti conoscenze di buona prassi igienica ed assistenziale che tiene conto delle innovazioni tecnologiche e dei modelli organizzativi definiti dalla Direzione Aziendale.
- Presenza di misure collettive di protezione del lavoratore e dei mezzi di protezione individuali DPI che risultano conformi e adeguati a proteggere il lavoratore dal rischio cui sono destinati. I DPI sono stati forniti ad uso personale, previa adeguata azione informativa e di addestramento. Quelli monouso, dopo l'utilizzo vengono correttamente smaltiti e se non monouso disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. Gli indumenti protettivi monouso contaminati da agenti biologici, dopo l'uso, sono tolti dall'operatore e correttamente smaltiti nel circuito previsto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- Istituzione in azienda del Comitato Infezioni Ospedaliere, quale organo preposto per la elaborazione di linee guida di indirizzo e protocolli operativi per la prevenzione d'infezioni Ospedaliere"
- La presenza della segnaletica per la sicurezza e la salute sul lavoro conforme alla normativa, e degli altri segnali di avvertimento appropriati. In particolare risultano adeguatamente segnalati i locali per i quali è presente un particolare rischio e l'accesso è consentito solo al personale autorizzato.
- Sono adottate le corrette modalità atte a prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana.
- Risulta elaborata idonea procedura per affrontare eventuali situazioni di spandimenti accidentali di agenti biologici su una superficie nei diversi luoghi di lavoro dell'Azienda. Sono presenti nei luoghi di lavoro kit per il lavaggio oculare e docce di emergenza dove necessarie.
- Sono state definite le modalità di trasporto interno ed esterno dei campioni di origine umana, fornendo idonei dispositivi per l'alloggiamento dei campioni ed informando e formando i lavoratori sulle modalità di contenimento e di decontaminazione da adottare in caso di spandimento accidentale.
- Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi quelli taglienti e pungenti viene effettuato dal personale dell'Azienda con procedure e attrezzature conformi alle norme in vigore.
- Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta e lavaggio della biancheria sporca o infetta.
- I lavoratori dell'Azienda dispongono di spogliatoi; in particolare ai lavoratori vengono forniti indumenti protettivi in numero adeguato a un regolare cambio. I capi di vestiario forniti vengono regolarmente raccolti, lavati e ridistribuiti a cura dell'azienda. Risultano inoltre forniti armadietti a doppio scomparto per riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli abiti civili.
- Sono effettuati specifici corsi di formazione dei lavoratori sulla base delle conoscenze disponibili sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti biologici, le misure igieniche da osservare, la funzione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego.
- Vengono attuate specifiche procedure di decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione degli strumenti e delle apparecchiature e degli ambienti secondo gli standard definiti dalla Direzioni Mediche e Farmacie Ospedaliere.

Comunque in via generale nelle aree a rischio basso e medio è necessaria l'osservanza delle normali procedure di igiene personale e le procedure previste per l'attività specifica della Ditta. Nelle zone ad alto rischio può essere necessario, a seconda delle condizioni riscontrate, l'uso di guanti, calzari

o camici sopra le vesti sia per la protezione degli operatori che per la protezione degli ambienti. La tipologia dei DPI e degli altri complementi di vestiario necessaria per le varie tipologie di intervento sarà oggetto di specifica concertazione in fase di coordinamento e potrà essere soggetta a specifiche variazioni in caso di situazioni sanitarie particolari che verranno segnalate dal personale dell'Azienda, presente in servizio, prima dell'inizio delle lavorazioni sia per la protezione dei dipendenti dell'appaltatore sia per la protezione dei pazienti anche in funzione del mantenimento del livello di contaminazione particellare di aree classificate sotto questo profilo.

Per le attività a rischio alto/molto alto (come da D. Lgs. 81/08) dovrà essere previsto l'impiego di operatori con formazione specifica aggiuntiva. L'accesso alle stanze in cui sia esposta l'indicazione "Isolamento" potrà avvenire esclusivamente su esplicita autorizzazione del personale di reparto e con l'utilizzo di adeguati DPI.

Resta comunque sempre necessario che gli operatori della Ditta, che accedono a qualsiasi ambiente dell'Azienda, rispettino le basilari norme di igiene con particolare cura del vestiario e delle calzature e di tutte le attrezzature in uso alla ditta stessa.

In fase di coordinamento iniziale verranno concordate fra le parti anche eventuali prestazioni concesse dall'Azienda per la gestione, nell'immediatezza del fatto, di eventuali infortuni a rischio biologico fermo restando in carico della ditta ogni eventuale ulteriore attività di controllo e sorveglianza periodica.

In caso di contaminazione ambientale a seguito di spandimento accidentale di liquidi biologici è fatto obbligo al lavoratore dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di segnalare immediatamente al personale sanitario l'evento. L'uso dei guanti e il lavaggio accurato delle mani rivestono un ruolo fondamentale di prevenzione. L'igiene delle mani deve essere intesa non solo come misura di controllo delle infezioni, ma anche come misura di protezione dell'operatore. Il lavaggio delle mani va eseguito:

- immediatamente ed accuratamente se si verifica un accidentale contatto con il sangue o materiale organico potenzialmente infetto presente su una superficie
- alla fine della attività, dopo la rimozione dei guanti.

L'uso dei guanti non è sostitutivo del lavaggio accurato delle mani. I guanti devono essere sostituiti in caso di rottura. Inoltre il lavoratore della impresa appaltatrice:

- deve indossare sempre indumenti di lavoro puliti;
- utilizzare correttamente i mezzi di protezione individuali, se previsti;
- evitare durante l'attività lavorativa atteggiamenti rischiosi quali portarsi le mani alla bocca o agli occhi, portare anelli, bracciali o altri monili;

Le misure minime preventive comportamentali sopra riportate vanno attuate dall'operatore dell'impresa in tutti gli ambienti di lavoro cui sono destinati ad operare.

RISCHIO COVID-19

In relazione al rischio da esposizione Covid-19, sono in essere procedure aziendali revisionate. Ogni datore di lavoro ha responsabilità di attuare quanto indicato da norme nazionali e ordinanze regionali. In sede di coordinamento e durante tutta la vigenza del capitolato, l'Azienda potrà chiedere evidenze procedurali alla ditta.

In relazione alle attività presso l'azienda si segnala quanto segue:

1. l'accesso alle strutture è definito e per le ditte esterne sono previsti varchi specifici che saranno concordati con il DEC;
2. all'accesso al varco sono presenti dei vigilantes muniti di cartellino identificativo che:
 - misurano la temperatura corporea: dai 37,5°C non sarà concesso l'ingresso in azienda,
 - richiedono igiene delle mani e uso di mascherina chirurgica; non è concesso l'ingresso con FFP2 o FFP3 se dotati di valvola di espirazione, in tal caso sarà richiesto di sostituirla o di indovare sopra una mascherina chirurgica;

Potrà essere fornito in aggiunta un elemento distintivo (adesivo o braccialetto) per non ripetere la fila ai varchi dopo il primo accesso).

3. In caso di contagi la ditta darà adeguata informativa all' Azienda per attuare le misure di indagine epidemiologica e sorveglianza sanitaria.

5. Rischio cancerogeno

5.1 Farmaci antitumorali

Esistono, in alcuni centri di questa Azienda delle particolari unità ove vengono conservati, preparati e somministrati, da personale esperto all'uopo formato, dei farmaci antitumorali antitumorali i cui effetti negativi sull'uomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai soli operatori esperti, e pertanto qualsiasi attività presso l'area dovrà essere autorizzata dai Dirigenti del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti, avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato i Dirigenti del reparto o Preposti interessati.

5.2 Presenza di amianto

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale esterno. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad esempio su o in prossimità di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature esercite a caldo, rimozioni parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza al Servizio di Prevenzione e Protezione e all'Ufficio Tecnico.

6. Rischio radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente. Tale rischio è presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita segnaletica di sicurezza. E' pertanto fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area. L'accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale del Concessionario sarà consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche l'Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalità e tempi di intervento. E' previsto l'accesso in zone controllate e in zone sorvegliate ex D. Lgs. 230/95 sia con la presenza di apparecchi radiogeni (Radiologia, sale operatorie).

6. Rischio radiazioni ionizzanti: azioni di prevenzione e protezione

Gli operatori della Ditta devono accedere alle stanze di Radiologia, e sale operatorie solo quando non sono in corso attività diagnostiche e/o di cura. L'osservanza di questa basilare norma di sicurezza permette di escludere l'esposizione di questi lavoratori alle radiazioni ionizzanti.

7. Rischio radiazioni non ionizzanti

Tale rischio è presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infrarossi, o Risonanza Magnetica. Alle entrate o ambienti di protezione contenenti tali apparecchi

sono apposti segnali di avvertimento. Sono presenti all'interno di alcuni servizi apparecchiature emittenti, ad apparecchiatura funzionante, significativi livelli di radiazione elettromagnetica/ROA con campi elettrici e magnetici, radiazioni laser, luce UV (ambulatori fisioterapici, dermatologici e di terapia antalgica, ambulatori oculistici, sale operatorie e di endoscopia per urologia e pneumologia, degenze neonatali). Specifici impianti sono caratterizzati da livelli elevati di campo magnetico costantemente attivo e accoppiato, a macchina funzionante a rilevanti emissioni di campi elettromagnetici (RM).

Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

7.1 Rischio radiazioni non ionizzanti: azioni di prevenzione e protezione

L'accesso alle aree ove sono utilizzate apparecchiature con emissioni di radiazioni non ionizzanti e/o emissioni laser/UV è consentito esclusivamente previa autorizzazione del personale che gestisce l'area e che deve assicurare lo spegnimento delle apparecchiature per tutta la durata dell'intervento. L'accesso di personale della Ditta all'area della Risonanza Magnetica deve intendersi vietato salvo esplicita autorizzazione nominativa del responsabile dell'impianto previa formazione aggiuntiva e sotto stretta sorveglianza del personale addetto a tale apparecchiatura.

8. Rischio agenti fisici

Le attività svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore a 80 Db.

8.1 Rischio agenti fisici: azioni di prevenzione e protezione

E' fatto esplicito divieto al personale della ditta appaltatrice di accedere a locali ove siano in uso apparecchiature di qualsiasi tipo che dovessero provocare provochino livelli di rumore superiori a 85 dBA. Per l'accesso e le attività in aree con livello di rumore compreso fra 80 ed 85 dBA in fase di coordinamento preventivo all'inizio dell'appalto andranno valutati i tempi di esposizione al fine di determinare il reale livello di rischio per l'operatore.

L'Azienda si riserva di vietare o di regolamentare l'uso di tutte le apparecchiature che presentino eccessivo livello di emissione sonora. Tale valutazione verrà effettuata su base di criteri relativi al comfort in particolare per gli utenti ed i ricoverati delle strutture sanitarie, indipendentemente dal superamento del livello di 80 dBA.

9. Rischio aggressione

Potenziati situazioni che espongono a rischio di aggressione in particolare nelle strutture che ospitano pazienti con problemi di tipo psichiatrico o presso i Pronto Soccorso.

9.1 Rischio aggressione: azioni di prevenzione e protezione

Le modalità di accesso ad aree con presenza di utenti con problemi psichiatrici andrà concordata in fase di coordinamento iniziale con i referenti delle singole strutture.

10. Interferenza con altre ditte.

Sono possibili interferenze con altre ditte che gestiscono appalti generali all'interno delle strutture dell'azienda, limitatamente alle attività svolte in maniera sistematica nelle aree comuni e di transito o per diretta gestione degli spazi. Il rapporto con le ditte è regolato da DUVRI, il personale è tenuto al possesso di cartellino di identificazione. Chiedere a provveditorato ditte in appalto
Eventuale segnalazione di elementi di rischio, derivanti dalle operazioni eseguite dalla ditta, dovranno formalmente essere comunicate dagli operatori della ditta al RUP dell'appalto.

10.1 Interferenza con altre ditte: azioni di prevenzione e protezione

Il personale dell'Azienda non effettuerà nessuna operazione che possa causare interferenza con gli operatori della ditta. Nel caso di situazioni di urgenza sanitaria che impongano l'effettuazione di operazioni da parte del personale dell'Azienda potenzialmente interferenti con gli operatori della Ditta, questi ultimi, previa messa in sicurezza delle apparecchiature loro affidate, lasceranno l'area dell'attività fino al superamento dell'urgenza. Come regola generale riferita a tutte le attività appaltate vale l'indicazione per cui è fatto divieto a tutte le ditte che effettuano lavorazioni di vario genere all'interno delle strutture dell'Azienda, di operare all'interno dello stesso locale contemporaneamente a personale di altre ditte appaltatrici.

11. Gestione di altre emergenze

Rischi derivanti da eventi accidentali e/o situazioni di emergenza: situazioni quali incendio, terremoto, fuga di sostanze pericolose, atto terroristico o criminale che avvenga nelle aree in cui sta operando il personale della ditta e/o in aree prossime o comunque collegate a queste ove si renda necessario l'intervento di addetti all'emergenza e/o l'evacuazione della struttura o parte di essa o anche la messa fuori servizio di impianti di qualsiasi natura.

L'appaltatore provvederà, relativamente alle aree che gli vengono assegnate in via esclusiva, nell'ambito del piano generale di emergenza delle varie strutture, ad assicurare direttamente con i propri operatori le funzioni di base di gestione delle emergenze (incendio, evacuazione, primo soccorso) con formazione degli addetti di compartimento con adeguato livello di formazione (Alto Rischio per gli Ospedali) . Per tutte le altre aree, impianti ed attrezzature queste funzioni vengono gestite dal personale specificatamente indicato dal piano generale di emergenza di ogni singola struttura, fermo restando l'obbligo per i dipendenti della ditta a gestire i propri materiali ed attrezzature in modo che non siano fonte di rischio e/o di limitazione o blocco dei percorsi di emergenza e delle vie di fuga. La ditta assicurerà, a tutti i propri dipendenti, adeguata informazione relativamente alle procedure da attuarsi in caso di emergenza nelle aree ove operano di norma gli operatori della ditta. Nello specifico il personale della ditta dovrà comunque attenersi al piano che prevede, quando necessario, l'evacuazione delle strutture e la raccolta del personale presso punta di raccolta predefinito.

VALUTAZIONE DEI COSTI DERIVANTI DAI RISCHI DA INTERFERENZA

Incontri di coordinamento:

25,82 euro × 2 ore × 2 anni = 103,28 euro

Formazione piani di emergenza:

25,82 euro × 2 docenti × 2 ore × 2 anni = 206,56 euro

Redazione procedure per accessi press ouu.oo.:

25,82 euro × 6 ore = 154,92 euro

Costo totale= 464,76

Si assume a carico della ditta l'onere di informazione e formazione Generale e Specifica ex D. Lgs. 81/08.

*DA RESTITUIRE AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DOPO L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO*

MODULO INFORMAZIONI

APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E
CONSEGNA DEL MATERIALE DAL MAGAZZINO AZIENDALE AI CENTRI
UTILIZZATORI NELL'AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE**

APPALTATORE

*	RAGIONE SOCIALE		
*	SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA		
*	CODICE FISCALE E PARTITA IVA		
*	DATORE DI LAVORO		
*	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		Tel/ e-mail
*	MEDICO COMPETENTE		Tel/ e-mail

**SOGGETTI NOMINATI DALL'APPALTATORE CON COMPITI DI SICUREZZA
RELATIVAMENTE ALL'APPALTO**

*	TECNICO DI COMMESSA		Tel	e-mail :
*	REFERENTE DELLA SICUREZZA		Tel	e-mail :

DATA DI AGGIUDICAZIONE

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA

DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO

DATA DI TERMINE DEL SERVIZIO

(*) NUMERO DI LAVORATORI IMPIEGATI

NECESSITÀ DI INTEGRARE /VARIARE IL DUVRI SI NO

VARIAZIONI INTERVENUTE

.....

.....

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento

N.B.: La Ditta dovrà restituire il presente modulo compilato nelle parti evidenziate con l'asterisco ()*